



## Organi di Giustizia

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 24/16

Dec. n. 29/16

Il giorno 31 ottobre 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

### DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 10 ottobre 2016, nei confronti di:

- 1) **DE DOMINICIS Giannino**, nato a Roma il 25.6.1979 ed residente in Cisterna di Latina (LT), alla via A. Leonardi n. 7, tesserato 2016 con il M.C. "ITALIA", con tessera n. 16171524, nonché titolare del Team "GDR RACING", con sede in Cisterna di Latina (LT) alla via Nettuno km 1,250; elettivamente domiciliato in Latina, al Viale dello Statuto n. 52 Sc. A, presso lo studio dell'avv. Matteo Sperduti, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;

2) **BARANI Niko**, nato ad Empoli (FI) il 2.7.1997 ed ivi residente alla via Terrafino, n° 20/A, tesserato e licenziato 2016 con il M.C. “GUZZI M. SPORT ZINGONI”, con tessera n° 16075310 e licenza VJ n° H00189; elettivamente domiciliato in Latina, al Viale dello Statuto n. 52 Sc. A, presso lo studio dell'avv. Matteo Sperduti, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;

**Entrambi incolpati di:**

*«violazione dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva), e ciò in quanto, il primo, titolare del Team “GDR RACING”, ed in tale qualità avente la disponibilità del motociclo KAWASAKI avente numero di gara 41, qualificato per la partenza dal pilota Lorenzo LUCIANI, onde assicurare in ogni caso la presenza in griglia del proprio team (anche in assenza del LUCIANI che si era allontanato dall'autodromo per concomitanti impegni professionali a Roma), chiedeva ed otteneva che il secondo si mettesse alla guida del predetto motociclo, si schierasse sulla linea di partenza e, dopo aver effettuato il giro di ricognizione, prendesse il via ritirandosi dopo due giri così come espressamente richiestogli dal DE DOMINICIS stesso».*

Premessa

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 10.10.2016 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- ✓ la documentazione relativa allo svolgimento della gara della classe sport 4t del C.I.V. svoltasi il 30 luglio 2016 sul circuito di Misano Adriatico;
- ✓ il verbale di audizione di DE DOMINICIS Giannino del 15.9.2016;
- ✓ il verbale di audizione di BARANI Niko dell'8.10.2016;

FISSAVA – ai sensi art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, elettivamente domiciliati, come detto, presso il loro difensore avv. Matteo Sperduti, affinché essi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il termine del 29.10.2016, eventuali memorie difensive e documenti.

Entrambi gli incolpati, per il tramite del procuratore nominato, in data 25.10.2016, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, hanno inoltrato un'unica memoria difensiva, acquisita agli atti di ufficio.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### OSSERVA

I. Il processo sportivo che occupa trae principio da una comunicazione del 3.8.2016 sottoscritta dal pilota Lorenzo LUCIANI, inviata alla segreteria del Campionato Italiano Velocità (C.I.V.), nella quale lo stesso dichiarava che, all'esito dell'esame delle classifiche della gara 1, relative al 5° e 6° round del predetto C.I.V., in programma presso il circuito di Misano per il 30 e 31 luglio 2016, egli, pur avendo preso parte alle relative prove libere nella classe Sport 4t, risultava come «*partente in gara 1 il sabato*» (30 Luglio 2016 n.d.r.), nonostante si trovasse, in realtà, a Roma per sostenere la prova di esame del concorso a cattedre "A08". Di conseguenza, giammai il Luciani medesimo avrebbe potuto trovarsi fisicamente in pista nella citata occasione.

Il Procuratore Federale, quindi, investito della questione, nell'ambito dello svolgimento delle indagini di sua competenza, disponeva acquisirsi gli atti ufficiali della gara citata, nonché i filmati del circuito televisivo interno dell'autodromo di Misano. Sulla scorta di tali atti, allora, il medesimo P.F. ha contestato agli incolpati in questa sede, Giannino DE DOMINICIS e Niko BARANI, le violazioni analiticamente descritte nel capo di incolpazione, culminate, poi, nella segnalazione del 10 ottobre 2016. Dall'esame dei predetti atti è emerso, in particolare, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, l'incolpato Giannino DE DOMINICIS, quale titolare del Team "GDR RACING", nell'aver nella sua disponibilità il motociclo Kawasaki, contrassegnato dal n. di gara 41, con cui il pilota Lorenzo Luciani si era qualificato per la partenza alle gare del C.I.V. in programma a Misano, al fine di assicurare la presenza in griglia del proprio team, ha sostituito il conduttore del predetto motociclo con l'altro incolpato, Niko BARANI, il quale, su indicazione del primo, si

schierava sulla linea di partenza della gara 1, e – dopo aver effettuato il giro di ricognizione – prendeva il via e si ritirava dopo soli due giri.

La ricostruzione dei fatti innanzi descritta è suffragata dagli atti ufficiali relativi ai round 5° e 6° del C.I.V., nonché dai filmati del circuito di Misano, acquisiti al fascicolo a seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale. Né, del resto, tali circostanze appaiono smentite dalle dichiarazioni spontanee che entrambi gli incolpati hanno reso innanzi al Procuratore Federale. Invero, il signor Giannino DE DOMINICIS, in data 21 settembre 2016, a seguito di sua espressa richiesta in tal senso, con l'assistenza del proprio difensore, è stato ascoltato dal predetto P.F. ed ha dichiarato, in sostanza, di aver chiesto al pilota Niko BARANI di gareggiare al posto dell'altro pilota, Lorenzo Luciani, a causa della improvvisa indisponibilità di quest'ultimo, nella gara 1 del C.I.V. in partenza sul circuito di Misano il 30 luglio 2016; lo stesso ha, altresì, affermato di aver impartito al BARANI di entrare in pista e di effettuare solo un giro, per ritirarsi subito dopo, il tutto mantenendosi lontano dagli altri concorrenti, nonché di aver proceduto alla suddetta sostituzione poiché gli sponsor del Team da lui rappresentato non avrebbero erogato i contributi pattuiti in caso di mancata presenza della moto in griglia di partenza, poiché questa avrebbe costituito causa di rescissione contrattuale.

Quanto all'altro incolpato, Niko BARANI, va osservato che lo stesso, in data 8 ottobre 2016, sempre innanzi al P.F., ha - essenzialmente - ammesso di aver sostituito in griglia ed in pista (per soli 2 giri), nella gara 1 del C.I.V., valida per il 5° e 6° round, il 30 luglio 2016, il pilota LUCIANI, su espressa richiesta del DE DOMINICIS, con il quale aveva già avviato una trattativa per gareggiare per il Team da questi rappresentato nella stagione agonistica 2017. Il medesimo BARANI si è, inoltre, dichiarato «rammaricato e pentito di tale violazione regolamentare».

II. Venendo al merito delle violazioni contestate agli incolpati, va rilevato che gli stessi, con la memoria difensiva del 25.10.2016, inoltrata presso la segreteria di codesto Organo di Giustizia in pari data ed acquisita agli atti di ufficio, hanno entrambi chiesto di essere prosciolti da ogni addebito. Invero, essi hanno dedotto che la contestazione loro rivolta dell'art. 10 R.d.G. (*frode sportiva*) era da considerarsi

eccessiva rispetto alle condotte da loro stessi poste in essere e che, nel caso di specie, non era dato riscontrare alcuna azione fraudolenta, anche perché il Team rappresentato dall'incolpato DE DOMINICIS non aveva tratto alcun profitto dalle condotte contestate, che, al più sarebbero potute rientrare nell'alveo degli artt. 1 e 2 R.d.G.. Hanno, quindi, nuovamente esposto che il Team "GDR RACING" era «*obbligato*» contrattualmente dagli sponsor a mettere in pista la moto (con la partecipazione del BARANI) e che tanto si era verificato a causa dello scorretto comportamento del pilota Lorenzo LUCIANI, improvvisamente non più disponibile a disputare la gara. Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, ed atteso il comportamento collaborativo da loro assunto nel corso delle indagini, gli incolpati Giannino DE DOMINICIS e Niko BARANI, hanno, come detto, concluso per il proscioglimento o, in subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta principale innanzi detta, per la applicazione delle attenuanti e, pertanto, (anche) del minimo della pena prevista per la violazione contestata.

Ebbene, per quanto – sicuramente – la condotta antiregolamentare assunta dagli incolpati abbia assunto delle connotazioni diverse a seguito delle loro stesse dichiarazioni spontanee innanzi richiamate, non può non osservarsi che, comunque, essa è consistita in una grave violazione al Regolamento di Giustizia e che non può trovare giustificazione nelle argomentazioni addotte dagli incolpati a loro difesa.

Invero, che il Team "GDR Racing" si sia ritrovato «*nella condizione di dover sostituire il pilota a causa dell'assenza ingiustificata del sig. Luciani*» e, quindi, obbligato ad effettuare la partenza in ogni caso, non rileva in questa sede, poiché il venir meno del pilota qualificato al momento della partenza non può autorizzare il team a sostituirlo senza rispettare la procedura prevista (come, invece, ha fatto per la gara successiva), ed è, comunque una delle variabili da tenere in considerazione come potenziale imprevisto nell'ambito di ogni attività agonistica. Inoltre, anche la circostanza per cui il BARANI «*si è ritrovato a scendere in pista con una moto non sua e senza poter esprimere il suo valore*» non può scusare il suo stesso comportamento antidisciplinare, poiché frutto di una sua libera scelta, seppure sollecitata dall'altro incolpato, il DE DOMINICIS.

In altri termini, il venir meno da parte del pilota Luciani agli obblighi contrattualmente assunti con il Team “GDR RACING”, anche a volerla considerare come “causa scatenante” della condotta antiregolamentare per cui è processo, non può assurgere ad esimente della condotta stessa e il Team predetto ben potrà far valere le proprie ragioni sul punto per il tramite della giustizia ordinaria nei confronti del pilota inadempiente.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, pertanto, gli incolpati vanno considerati entrambi responsabili della violazione dell’art. 10 R.d.G, in quanto nella condotta dagli stessi posta in essere in data 30 luglio 2016, presso il circuito di Misano, in occasione del 5° e 6° round C.I.V., si ravvisano gli elementi previsti dalla norma, e cioè quegli “*artifici e raggiri*” [ovverosia, la circostanza di aver sostituito senza autorizzazione il pilota qualificato (Lorenzo Luciani) con altro pilota non qualificato (Niko Barani), sottacendo il tutto e facendo in modo che il secondo fosse presente alla partenza della gara 1 con la moto e la tuta in dotazione al primo] e l’ “*ingiusto profitto*” [consistente nel fatto di non perdere il foraggiamento economico da parte degli sponsor del team “GDR RACING”], ravvisandosi, in ogni caso, anche la violazione delle norme tendenti ad eludere la partecipazione all’attività agonistica federale, in riferimento ai requisiti personali del pilota qualificato.

III. Ciò posto, sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità della condotta posta in essere (la norma del R.d.G. violata prevede come sanzione massima, addirittura, la radiazione) agli incolpati Giannino DE DOMINICIS e Niko BARANI va irrogata una sanzione inibitoria, che, in considerazione delle attenuanti di cui all’art. 45.2 R.d.G., applicabili al caso di specie per l’atteggiamento collaborativo che gli incolpati stessi hanno assunto nel corso del giudizio e per la loro conclamata resipiscenza, nonché in conformità alla richiesta avanzata sul punto dal Procuratore Federale, va così graduata, applicando al DE DOMINICIS la sospensione della tessera federale, ai sensi dell’art. 29 R.d.G., per mesi 6, ridotti - in virtù dell’attenuante concessagli - a mesi 4, trattandosi del soggetto determinatore /istigatore della condotta, con fine pena il 28 febbraio 2017 e al BARANI il ritiro della licenza, sempre ai sensi dell’art. 29 R.d.G., per mesi 3, ridotti - ex art. 45.2 R.d.G. - a mesi 2, (anche in

considerazione della giovane età e del rapporto di sudditanza psicologica con il DE DOMINICIS), con fine pena il 31 dicembre 2016.


**P.Q.M.**

Il G.S.N., letti gli artt. 10, 29, 45.2 e 80 del R.d.G. , dichiara:

- 1) **DE DOMINICIS Gianni**no, nato a Roma il 25.6.1979 ed residente in Cisterna di Latina (LT), alla via A. Leonardi n. 7, tesserato 2016 con il M.C. "ITALIA", con tessera n. 16171524, titolare del Team "GDR RACING" sito a Cisterna di Latina (LT) alla via Nettuno km 1,250; responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione della sospensione della tessera per mesi 4, (quattro) con fine pena il 28 febbraio 2017.
  
- 2) **BARANI Niko**, nato ad Empoli (FI) il 2.7.1997 ed ivi residente alla via Terrafino, n° 20/A, tesserato e licenziato 2016 con il M.C. "GUZZI M. SPORT ZINGONI", con tessera n. 16075310 e licenza VJ n. H00189; responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 2 (due), con fine pena il 31 dicembre 2016.

Depositata il 31 ottobre 2016

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Matteo Sperduti;
- De Dominicis Gianni
- Barani Niko;
- Procuratore Federale;

- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Moto Club di appartenenza dei medesimi;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.